Marca da Bollo

assolta in modo virtuale

(DPR n°642 26/10/1972)

AUT. num.182552/2012

**CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DIRETTO**

**l’Universitas Mercatorum - Università telematica delle Camere di Commercio Italiane,** istituita con Decreto Ministeriale 10 maggio 2006 (G.U. n. 134 del 12 giugno 2006), con sede legale Piazza Mattei, 10 – 00186, Roma, C.F. 09106101000, legalmente rappresentata dalla dott.ssa Patrizia Tanzilli, giusta Procura Speciale Repertorio 10511, Raccolta n. 6392, registrata a Viterbo (VT), il 20/03/2024 al n. 2739 - Serie 1T, dal Notaio Avv. Lorenzo Mottura, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e Rieti.;

E

**L’Istituto Scolastico**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n°\_\_\_\_\_\_

Cap\_\_\_\_\_\_\_Città\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Prov. (\_\_\_)

P.IVA / C.F. | \_|\_ |\_ | \_| \_| \_| \_| \_| \_| \_| \_| \_| \_| \_| \_| \_| Codice meccanografico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirigente Scolastico: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Prov. ( ) il |\_ | \_| / |\_ |\_ | / | \_| \_| \_|\_ |

C.F. | \_|\_ |\_ | \_| \_| \_| \_|\_ | \_| \_| \_|\_ |\_ |\_ | \_| \_| - di seguito anche “Istituto”,

**RAVVISATA** la necessità di assicurare l’attivazione di percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di I e II grado come stabilito dal D.P.C.M. del 4 agosto 2023, pubblicato nella G.U. n. 224 del 25.09.2023, e dalle “Linee Guida” approvate dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR con delibera n. 231 del 26.09.2023, rispondenti al fabbisogno e adeguati a garantire la formazione degli iscritti con riferimento ai singoli percorsi abilitanti e alle connesse classi di concorso, avendo sempre come obiettivo la qualità della formazione commisurata alla sostenibilità;

**VISTO** il D.I. n. 77 del 24 aprile 2025 disciplina i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

**RAVVISATA** la necessità di coordinare, promuovere e consentire lo svolgimento dei percorsi multidisciplinari per la formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di I e di II grado e per i percorsi di specializzazione al sostegno;

**RAVVISATA** la necessità di favorire lo scambio d’informazioni e di materiale fra le Istituzioni aderenti alla presente convenzione, anche nel quadro di una collaborazione con altri Istituti, Enti di ricerca pubblici e privati, Imprese, nazionali ed internazionali, che operano nel settore;

**RAVVISATA** la necessità di promuovere altresì, laddove utili o necessarie, iniziative di orientamento e fornire, ai soggetti in questione, pubblica e privata consulenza nel campo della formazione altresì continua del corpo docente;

**SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto**

1. Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio diretto che sarà svolto dagli iscritti alla proposta formativa in materia dei 30/36/60 CFU/CFA e al percorso di specializzazione al sostegno da 48 CFU.
2. Il tirocinio diretto, che si configura come integrazione e completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione come richiesto dal D.P.C.M. del 4 agosto 2023 e atti successive e dal D.I. n. 77 del 24/04/2025.

**Art. 2 – Modalità**

1. Il tirocinio diretto, e comunque formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, i centri si avvalgono di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di tutor coordinatore presso i centri e di tutor dei tirocinanti nelle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 10 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023.
3. L'incarico di tutor è conferito sulla base dei criteri di selezione e nei limiti del contingente di cui all’art. 2-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 59 del 2017.
4. Al tutor coordinatore e al tutor dei tirocinanti sono affidati, rispettivamente, i compiti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 10 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023.
5. Il tutor coordinatore:

a) orienta e gestisce i rapporti con i tutor, assegnando gli studenti tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole, e ha la responsabilità del progetto di tirocinio dei singoli studenti;

b) provvede alla formazione del gruppo di studenti, attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio, ai fini della costruzione dell'E-Portfolio;

c) supervisiona e valuta le attività di tirocinio diretto e indiretto;

d) supervisiona le relazioni finali delle attività svolte nei gruppi-classe.

1. Il tutor dei tirocinanti:

a) orienta gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola nonché le attività e le pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio;

b) accompagna e monitora l'inserimento nei gruppi-classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.

g. L'incarico di tutor coordinatore, svolto sotto la direzione del centro, ha durata quadriennale, è prorogabile per non più di un anno, e rinnovabile, per una volta e non consecutivamente, al fine di favorire in ambito scolastico la disseminazione delle esperienze realizzate. Ai docenti che assumono l'incarico di tutor coordinatore è concesso, per l'esercizio dei relativi compiti, l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento entro i limiti stabiliti dalla disciplina vigente.

1. Ciascun tirocinante inserito nell’Istituto scolastico ospitante in base alla presente Convenzione redige con i tutor un progetto formativo e di orientamento contenente:

* il nominativo del tirocinante;
* l’informazione relativa al nominativo del tutor;
* obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio diretto, con l’indicazione dei tempi di presenza presso l’istituto scolastico ospitante;
* compilazione e discussione dell'E-portfolio delle competenze professionali acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento all'analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe nel corso del tirocinio diretto, da attestarsi nel diario di tirocinio;
* gli ambiti e gli organismi presso cui svolgere il tirocinio diretto;
* i contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio diretto sono contenuti nel Progetto formativo.

1. È compito del tutor dell’istituto scolastico ospitante, incaricato di seguire il corretto e proficuo sviluppo del Progetto, certificare le presenze del tirocinante alle attività di tirocinio diretto mediante un apposito registro denominato “Report ore di tirocinio”, che sarà reso disponibile al corsista in piattaforma.

**Art. 2 - Bis – Modalità specifiche per il Tirocinio di Specializzazione sul Sostegno**

1. Il tirocinio diretto per la specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità, previsto dal D.I. n. 77 del 24 aprile 2025, ha una durata complessiva di almeno 150 ore distribuite nei diversi ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I e II grado) e si svolge secondo le modalità definite nel progetto formativo individuale.
2. Le attività di tirocinio sono finalizzate all'acquisizione di competenze didattiche, relazionali e organizzative specifiche per l’inclusione degli alunni con disabilità, nel rispetto della normativa di riferimento (L. 104/1992 e successive modificazioni).
3. Le attività di tirocinio per la specializzazione sul sostegno sono coordinate da:

* Tutor coordinatori, individuati tra i docenti universitari o esperti accademici con comprovata esperienza nel settore dell’inclusione per tutte le mansioni si può far riferimento all’art.2.
* Tutor dei tirocinanti, individuati tra i docenti specializzati sul sostegno in servizio presso le istituzioni scolastiche accoglienti. I tutor dei tirocinanti devono:
  + Possedere la specializzazione per le attività di sostegno conseguita secondo normativa vigente;
  + Avere almeno cinque anni di esperienza di insegnamento sul sostegno;
  + Svolgere funzioni di affiancamento, osservazione, guida e supervisione operativa.

**Art. 3 – Impegni dell’Università**

1. L’Università, nel rispetto della normativa vigente in materia, s’impegna ad attivare, per ogni tirocinante, una polizza assicurativa che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all’attività dell’Istituto Scolastico ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice).
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’Istituto scolastico e rientranti nel Progetto formativo e di orientamento. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l’Istituto s’impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e all’Università.
3. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono specificatamente comunicati all’Istituto scolastico ospitante con separata comunicazione.
4. All’Università il compito di far sottoscrivere al tirocinante, all’interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l’impegno di:

* svolgere le attività previste dal progetto formativo di cui alla presente convenzione;
* seguire le indicazioni dei tutor e dei responsabili scolastici;
* rispettare i regolamenti disciplinari e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nell’Istituto scolastico ospitante;
* mantenere l’obbligo della segretezza per quanto attiene a prodotti, processi e a ogni altra attività o caratteristica dell’Istituto scolastico di cui venga a conoscenza durante e dopo il tirocinio diretto;
* richiedere verifica e autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
* redigere una relazione sull’attività svolta.

**Art. 4 – Impegni dell’Istituto Scolastico Ospitante**

1. L’Istituto Scolastico ospitante s’impegna a:

* rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio diretto concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
* trasmettere all’Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi;
* segnalare tempestivamente all’Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché ogni sua eventuale assenza o interruzione.

1. Al termine del tirocinio diretto, l’Istituto scolastico rilascia al tirocinante una certificazione relativa allo svolgimento di tale tirocinio.

**Art. 5 – Privacy**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione e ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del loro trattamento in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n.679 del 2016.

In applicazione della normativa nazionale e comunitaria e del Regolamento sulla Privacy, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dall'Istituto Scolastico o di cui l'Università e/o i tirocinanti venissero in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere considerate riservate. È fatto divieto all'Università ed ai tirocinanti di utilizzare o trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate.

I contenuti e i risultati delle attività non potranno essere utilizzati dai tirocinanti, né da chiunque collabori alle stesse a qualunque titolo, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto scolastico e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.

**Art. 6 – Oneri finanziari**

Il soggetto promotore s’impegna a riconoscere all’Istituto scolastico un contributo per cadauno tirocinante ospitato.

Tale contributo sarà versato dal soggetto promotore all’Istituto scolastico in un’unica soluzione, al termine dei tirocini attivati, sul seguente conto:

Conto presso Banca d’Italia – codice IBAN:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Intestato a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codice fiscale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Indicazioni relative ai Percorsi di Specializzazione per Docenti con Servizio o Titolo Estero:**

Il soggetto promotore s’impegna a riconoscere all’Istituto scolastico un contributo pari al 10% della quota di iscrizione per cadauno tirocinante.

L'istituto scolastico dovrà inviare apposita rendicontazione entro 30 gg dal termine dei tirocini alla seguente email [fatture@unimercatorum.it](mailto:fatture@unimercatorum.it) .

I documenti contabili (fatture o note di addebito) dovranno essere indirizzati a:

**Università Telematica Universitas Mercatorum**

**Piazza Mattei, 10 – Palazzo Costaguti - 00186 ROMA**

**P.IVA: 09106101000**

**Codice Destinatario M5UXCR1**Il pagamento avverrà, di norma, entro 60 GG DF FM.

Nella descrizione della rendicontazione dovranno essere indicati i nominativi dei corsisti che abbiano terminato il tirocinio e dovrà essere indicato il codice “SOSTEGNO 2025”.

**Art. 7 – Durata della convenzione**

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula, ha la durata di tre anni e s’intende rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo recesso di una delle parti da comunicarsi mediante raccomandata A/R o mezzo PEC, con preavviso di almeno 3 mesi.
2. In caso di recesso, verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti.

**Art. 8 – Disposizioni finali**

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo sin dall’origine ai sensi degli artt. 2 e 13 del DPR 642/72 ed è assolta in modo virtuale dall’Università telematica Universitas Mercatorum.

Letto, approvato e sottoscritto in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Università Telematica Universitas Mercatorum** |  | **L’Istituto Scolastico Ospitante** |
| Direttore Generale |  | Dirigente scolastico |
| *Dott.ssa Patrizia Tanzilli*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(timbro e firma)* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(timbro e firma)* |